

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 050. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 12 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 051. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 052. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 053. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 054. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 055. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 056. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 057. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 058. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 059. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 30 per cento dell'importo dovuto in 10 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 026. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 5 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 027. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 6 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 028. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 7 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 029. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 8 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 030. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 9 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 031. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 10 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 032. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 033. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 12 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 034. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 035. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 036. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 037. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 038. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 039. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 040. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 041. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 042. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 50 per cento dell'importo dovuto in 15 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 09. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 010. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 011. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 012. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 013. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 014. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 015. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 21 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 016. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 22 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 23 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 018. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 24 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 019. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 25 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 020. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 26 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 021. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 27 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 022. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 28 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 023. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 29 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 024. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 30 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 025. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 75 per cento dell'importo dovuto in 20 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 08. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2002/2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento dell'importo dovuto in 30 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 06. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando quanto dovuto in 30 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 07. Vascon.

ART. 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

Al comma 2, sostituire il quarto capoverso con il seguente: legge 24 febbraio 1995, n. 46 e conseguenti atti applicativi.

15. 1. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. —1. Ai fini della definizione bonaria e contestuale abbandono a spese compensate dei contenziosi pendenti in-

nanzi all'autorità giudiziaria, scaturiti dall'applicazione delle norme abrogate di cui al comma 15, è consentito il pagamento delle somme dovute in misura ridotta pari al 10 per cento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo i produttori che:

a) non abbiano effettuato consegne ad acquirenti riconosciuti nell'ultimo periodo di commercializzazione precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) abbiano, dal periodo 1995/1996 in poi, ceduto a titolo oneroso, anche parzialmente, affittato, dato in comodato o fatto oggetto di contratti di soccida la propria quota, salvo i casi di forza maggiore.

3. Ai produttori che hanno versato nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni intestata al «Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nei periodi dal 1995/96 al 2002/03 a titolo di prelievo supplementare, l'AGEA è autorizzata a restituire le somme versate che risultino eccedenti al 10 per cento dell'importo dovuto, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima, capitolo 2002.

4. Gli acquirenti entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, restituiscono ai soggetti di cui al presente articolo gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente ai periodi per i quali è stato effettuato il versamento o siano intervenute le sentenze giurisdizionali favorevoli al produttore.

15. 01. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Ai produttori ai quali è stato imputato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al 2001/2002 è concesso il beneficio della rateizzazione dell'importo dovuto, previa presentazione di apposita domanda all'AGEA ed alle competenti regioni o province autonome entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dall'AGEA con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, applicando alle singole rate il tasso di interesse del 3 per cento annuo.

3. La definizione della posizione debitoria secondo quanto previsto dal comma 2 comporta l'estinzione di qualsiasi contenzioso in materia pendente dinanzi agli organi giurisdizionali, amministrativi e ordinari.

15. 02. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai produttori titolari di un quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubi-

cata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio di ciascun anno e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0,50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni 2004 e 2005, all'onere determinato in complessivi 60 milioni di euro, per ciascun anno si provvede con i fondi di cui al Fondo speciale di parte corrente del bilancio relativo a ciascun anno dello stanziamento relativo al Ministero per le politiche agricole e forestali, con corrispondente riduzione dell'importo ivi previsto.

15. 03. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai produttori titolari di un quantitativo indivi-

duale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubicata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio 2003 e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0, 50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

15. 04. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Tempi di completamento della strada Transpolesana)

ANNA MARIA LEONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

è già stato presentato un atto di sindacato ispettivo sulla scandalosa vicenda che riguarda la messa in sicurezza della strada statale n. 434, i cui lavori sono in corso d'opera da più di trenta anni;

la cosiddetta « Transpolesana » è una strada di grande comunicazione a quattro corsie, due per senso di marcia, che collega le città di Verona e Rovigo;

dal 1980 tale arteria è divenuta statale, a gestione Anas;

gli adeguamenti funzionali lungo l'intero tracciato sono ancora in fase di realizzazione per il tratto relativo al secondo lotto, terzo stralcio, da Oppiano a Legnago;

il progetto esecutivo di detto tratto, che è ancora in fase istruttoria per l'esame delle offerte propedeutiche all'appalto, riguarda i lavori di adeguamento della sede stradale tra Oppiano e Legnago, chilometro 37,320, al fine di eliminare le pericolosità presenti su tale tratto, derivanti dall'assenza di spartitraffico centrale e dalla presenza di incroci a raso;

l'opera, il cui importo complessivo è stimato in 80 miliardi di vecchie lire, è inserita nel piano triennale dell'Anas

2001-2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 144, comma 7, lettera a), della legge finanziaria per il 2001;

l'Anas ha comunicato, con avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2002, che è stato pubblicato il bando dei lavori riguardanti il completamento della sede stradale da Oppiano a Legnago —:

quali urgenti indagini il Ministro interrogato intenda compiere per appurare quali siano i tempi entro i quali l'Anas intenda procedere all'appalto e qual sia il termine di realizzo dei lavori di messa in sicurezza. (3-02252)

(6 maggio 2003)

(Sezione 2 - Mancato stanziamento di adeguate risorse per la sperimentazione legata al reddito minimo di inserimento)

DI GIOIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la decisione del Governo di non stanziare nuovi e ulteriori fondi per la sperimentazione legata al reddito minimo di inserimento sta creando numerosi problemi, soprattutto, in vaste aree del Sud;

in particolare, a Foggia circa tremila famiglie, per un totale di diecimila persone, si ritroveranno a breve, conclusa la fase di sperimentazione, senza prospettiva e senza nessun sbocco professionale o lavorativo;

è utile ricordare che, con il reddito minimo di inserimento, si era riusciti ad aiutare in qualche misura, non solo economica, numerose persone e famiglie, che avevano ritrovato la speranza di poter condurre a breve una vita normale e che adesso, al contrario, si ritroveranno in condizioni economiche ed umane, in molti casi, drammatiche —:

se e come intenda il Governo affrontare questa situazione e quali prospettive intenda dare a tutti coloro che, in particolare nella città di Foggia, si ritroveranno da un momento all'altro in una situazione di totale crisi economica, con il rischio di tornare a vivere una situazione di totale marginalità sociale. (3-02253)

(6 maggio 2003)

(Sezione 3 – Conclusioni della Commissione ministeriale sulla riabilitazione dei bambini con disabilità gravissima)

TONINO LODDO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

con proprio decreto del 24 ottobre 1995, il Ministro della sanità attivò una commissione di studio sulla riabilitazione pediatrica dei bambini con disabilità gravissima, che concluse i propri lavori affermando, tra l'altro, che le prestazioni riabilitative erogate in alcuni contesti regionali risultavano gravemente inadeguate;

sulla base di tali conclusioni e su richiesta della Federazione italiana dell'associazione bambini cerebrolesi, il ministero decise di attivare (con proprio decreto del 26 maggio 1997) una seconda commissione di studio, che completò i propri lavori nel settembre 1998, con una proposta di linee guida cui si sarebbe dovuta ispirare l'attività riabilitativa dei bambini con disabilità dello sviluppo;

per ragioni sconosciute ed allo stato assolutamente incomprensibili, benché i lavori della commissione si siano conclusi

nel settembre del 1998, tale ultimo documento non è stato ancora reso pubblico;

nello stesso tempo, alcune società medico-scientifiche, tra cui la *Simfer* e la *Sinpia*, hanno pubblicato proprie linee guida per la riabilitazione di bambini affetti da paralisi cerebrale infantile (in *MR, Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa*, 1, 2002, pagine 27-42);

tali ultime linee guida presentano un impianto non condiviso dalle associazioni che rappresentano i bambini disabili, in quanto fortemente sanitarizzate e metodologicamente criticabili;

la situazione appare allo stato particolarmente grave a causa della latitanza del ministero della salute e dell'unilateralità dell'approccio alla questione operato dalle società scientifiche;

il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro recentemente ha lamentato il mancato rifinanziamento delle numerose leggi di sostegno delle condizioni di vita delle persone con disabilità, cosa che ulteriormente aggrava la loro già difficile situazione —:

se non ritenga di dover rendere immediatamente pubbliche le conclusioni della commissione ministeriale sulla riabilitazione pediatrica dei bambini con disabilità gravissima e se non ritenga, altresì, opportuno iniziare il processo di produzione delle linee guida, avviando un'ulteriore fase di confronto tra i rappresentanti di tutte le figure professionali coinvolte nella riabilitazione pediatrica e i rappresentanti delle famiglie. (3-02254)

(6 maggio 2003)

(Sezione 4 – Iniziative normative concernenti la vendita di alloggi e locali di proprietà degli enti previdenziali)

TOCCI, BATTAGLIA, INNOCENTI, AGOSTINI, RUZZANTE, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA,

SANDRI, VIANELLO, VIGNI, ZUNINO, MELANDRI, LEONI, LUCIDI, ANGIONI, BETTINI, PISA, DI SERIO D'ANTONA, SCIACCA, CENNAMO e FUMAGALLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stata avviata la seconda fase della vendita di alloggi e locali di proprietà degli enti previdenziali;

decine di migliaia di famiglie in tutto il Paese hanno ricevuto o sono in procinto di ricevere lettere che fissano in 60 giorni il termine entro il quale dovranno comunicare la decisione in merito all'acquisto;

il decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001, emanato dal Governo e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, ha fissato procedure che stanno determinando risultati penalizzanti rispetto alla prima fase di vendita, con una riduzione delle tutele per chi non può comprare;

migliaia di inquilini si vedono offrire alloggi a prezzi non alla portata di un numero rilevante di famiglie, in particolare monoreddito e di pensionati; i prezzi sono superiori anche del 40 per cento, rispetto ad appartamenti con analoghe caratteristiche venduti lo scorso anno; coloro che non sono in grado di acquistare sono costretti a vivere nella preoccupazione di un probabile sfratto;

anche gli esercenti di attività commerciali vengono penalizzati dalle procedure di vendita mediante asta, che, di fatto, precludono il diritto di prelazione;

tutto ciò sta determinando forti tensioni sociali e diffuse preoccupazioni per una probabile ondata di sfratti e per i danni alla rete commerciale —:

se non ritenga urgente ed opportuno modificare la normativa, al fine di rendere più eque le modalità di vendita, allineare i prezzi a quelli delle precedenti vendite, garantire la prelazione agli esercizi commerciali mediante l'offerta di acquisto in

forma diretta e tutelare il diritto alla casa per tutti gli inquilini degli enti previdenziali. (3-02255)

(6 maggio 2003)

(Sezione 5 — Ruolo riservato all'educazione fisica nell'ambito dell'attuazione della legge di riforma dei cicli scolastici)

PALMIERI e SANTULLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

autorevoli fonti giornalistiche, a commento della riforma sui cicli scolastici, riportano l'esclusione dalle materie obbligatorie dell'educazione fisica, che sarebbe relegata alle ore riservate alle attività dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti;

in un ordine del giorno, accolto dal Governo nel corso dell'esame parlamentare della legge di riforma, il Ministro interrogato si è impegnato a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione in ambito motorio e sportivo e a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico nazionale indirizzi sportivi, in cui dare particolare impulso allo studio delle scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere sportivo; inoltre, il Governo ha ribadito, nella risposta ad un atto di sindacato ispettivo, la volontà di valorizzare opportunamente le attività motorie e lo *sport* nei percorsi di studio liceali;

le notizie stampa citate e la carenza di informazioni chiare rispetto agli intendimenti governativi sull'educazione fisica hanno ingenerato nei docenti e nelle famiglie degli studenti preoccupazione, nonché l'esigenza di conoscere l'orientamento del Governo in tale materia —:

se non ritenga opportuno chiarire le intenzioni del Governo sul ruolo riservato

all'educazione fisica nell'ambito dell'attuazione della legge di riforma dei cicli scolastici. (3-02256)

(6 maggio 2003)

(Sezione 6 – Interventi per razionalizzare la spesa sanitaria)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

è delle scorse settimane la discussione e l'approvazione della riforma istituzionale dello Stato, con particolare riferimento alla devoluzione delle competenze in materia di sicurezza, istruzione e sanità;

la discussione è stata sottolineata dal dissenso da parte di molte forze politiche, sottolineando che non si vuole arrivare in questo Paese ad avere cittadini di serie A e di serie B rispetto a queste importanti materie;

anche il movimento della Lega Nord concorda con la necessità di garantire a tutti i cittadini parità di trattamento;

è, altresì, evidente, come spesso sottolineato dal movimento della Lega Nord, che tale parità di trattamento non esista, ma la realtà spesso è opposta a quanto si è portati a credere;

a tal proposito, illustriamo la situazione della piana di Gioia Tauro, dove, in un raggio di 30 chilometri, esistono sette ospedali e ne è previsto un ottavo da realizzarsi prossimamente. In tale territorio la media dei dipendenti degli ospedali è di 7,5 per ogni posto letto (media nazionale 2,9) e i posti letto sono il doppio, rispetto agli abitanti, della media nazio-

nale. Nonostante questo, un abitante ogni 36 della piana si reca annualmente in altri ospedali (spesso al nord) per farsi curare. Oltre a queste elencate, esistono tutta una serie di altre irregolarità —:

alla luce di tutto questo, se il Governo non ritenga di intervenire in considerazione del fatto che i disavanzi di gestione vengono coperti dalla fiscalità generale e che altre regioni hanno provveduto negli anni, con pesanti sacrifici per i loro cittadini, a ristrutturare la propria struttura sanitaria, per valutare tutta la situazione e razionalizzare quello che si presenta come un evidente sperpero di denaro pubblico. (3-02257)

(6 maggio 2003)

(Sezione 7 – Corretta titolazione del decreto del Presidente della Repubblica che indice il referendum per l'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2003 che indice il referendum estensivo dell'articolo 18 è titolato « Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori » —:

poiché tale titolo crea una finalità opposta a quella che i promotori intendono perseguire con questo referendum, con quali misure si intenda intervenire al fine di ristabilire la chiarezza e la correttezza del quesito referendario. (3-02258)

(6 maggio 2003)

(Sezione 8 – Emergenza rifiuti in Campania)

LA RUSSA, PEZZELLA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENE-

DETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNA-CIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATTANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

dal 1996 la regione Campania, con ordinanza n. 2425, è in regime di commissariamento in ordine alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e del conseguente risanamento ambientale;

in soli due anni il commissario straordinario, onorevole Antonio Rastrelli, elaborò il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, valutato positivamente dall'Unione europea;

a molti anni dall'attuazione del predetto piano, non solo la Campania resta in totale emergenza, ma lo stesso piano, senza che fosse stato portato a conoscenza dell'Unione europea, dei Ministri competenti e tanto meno del consiglio regionale, risulta stravolto in più parti;

particolarmente, in questi ultimi anni l'emergenza rifiuti in Campania si è ulteriormente aggravata, tanto da poter definire la Campania un'autentica bomba ecologica;

diverse aree sono divenuti siti di stoccaggio di cosiddette ecoballe di rifiuti e per la conformazione stessa e a seguito di fermentazione dei rifiuti risultano essere autentiche bombe, con reali possibilità di incendi che produrrebbero nubi tossiche pericolosissime per la salute pubblica, così come già accaduto alcuni anni fa a Pontecagnano. Tali siti sarebbero disseminati sull'intero territorio, anche in considerazione che nessuna regione d'Italia è disposta ad accogliere tali rifiuti, senza alcuna adeguata attrezzatura per prevenire incidenti vari e mancanti di adeguata vigilanza tesa ad evitare attentati o azioni teppistiche;

il commissario straordinario si avvale di ben tre sub-commissari e di un imprecisato numero di consulenti esterni e di neoassunti lautamente retribuiti;

la Campania è disseminata di siti di conferimento di rifiuti solidi urbani con gravi problemi di inquinamento e di rischio di attentati ecoambientali;

il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti poneva gli obiettivi del superamento delle discariche e l'avvio dei termovalorizzatori, recupero del 35 per cento della raccolta differenziata, con conseguente riduzione delle apposite tasse a carico dei cittadini. Tutti obiettivi, allo stato, non raggiunti e non si riesce a capire quanti decenni e quanti milioni di euro serviranno all'attuale struttura del commissariato per raggiungere tali risultati;

nelle ultime settimane la situazione si è ulteriormente aggravata, prima con una sorta di rivolta, che ha avuto come protagonisti il sindaco di centrosinistra ed i cittadini di Caivano, comune in provincia di Napoli, sede di un sito per la raccolta di ecoballe che il commissario di Governo, da un giorno all'altro, ha fatto diventare discarica a cielo aperto per i rifiuti di moltissimi comuni delle province campane;

a seguito di tale rivolta e dell'ordinanza di chiusura del sito da parte del

sindaco di Caivano, Napoli e moltissimi comuni della sua provincia sono letteralmente coperti di rifiuti, in quanto non si provvede alla loro raccolta perché il commissariato per i rifiuti non ha, al momento, siti dove scaricarli;

la situazione igienico-sanitaria, anche a causa dell'improvviso notevole innalzamento delle temperature, specialmente in Campania, è ormai gravissima, tanto che le amministrazioni dei comuni di Afragola, Casoria, Casavatore, Arzano, Frattamaggiore, Frattaminore, Crispano, Calandrino, Grumo Nevano, Cardito in una riunione tenutasi presso il comune di Casoria hanno deciso di chiudere le scuole;

la situazione di collasso ambientale, già grave da alcune settimane, potrebbe precipitare nelle prossime ore qualora nei

comuni del napoletano non si procedesse a ritirare i rifiuti per il blocco nei siti di lavorazione e stoccaggio di Tufino, Giugliano, Caivano e Acerra. È una situazione allarmante, non solo per il serio rischio di problemi di natura sanitaria, per le tonnellate di rifiuti riversi nelle strade, ma anche per il pericolo derivante dal loro eventuale incendio: Gli incendi sono diventati una consuetudine durante le fasi ormai frequenti di crisi: essi, oltre a creare danni alle persone e alle cose, determinano sprigionamento di diossina —:

quali interventi intenda mettere in campo per assicurare ai cittadini napoletani tranquillità e sicurezza circa il problema lamentato. (3-02259)

(6 maggio 2003)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

